



# DUP

## Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026

**ALLEGATI**

*Approvato con D.C.P. n. 78 del 14.12.2023*

*Redazione a cura del Settore Programmazione e Bilancio*

**ALLEGATO 5**

***PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE PER STUDIO, RICERCA, CONSULENZA  
A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE  
2024-2026***

L'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 – ha disposto che gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. L'approvazione di tale programma costituisce, pertanto, presupposto indispensabile per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione.

Il limite massimo di spesa annua per il conferimento degli incarichi era fissato dalla stessa Finanziaria all'art. 3, comma 56, nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Tale limite è stato successivamente ridotto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, ed ancora ridotto limitatamente agli anni 2014 e 2015 per effetto dell'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125. Limiti sempre rispettati da questa Amministrazione.

In materia è poi intervenuta la Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), che, all'articolo 1, comma 420, vietava alle Province, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tra l'altro, di:

- a) effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- b) instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (Legge 122/2010), ossia personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) attribuire incarichi di studio e consulenza.

Gli ultimi due divieti di cui alle lett. b) e c) sono stati **abrogati** dall'art. 1, comma 846, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), lasciando in vigore il divieto di cui alla lettera a).

Il "Decreto fiscale" n. 124 del 26/10/2019, convertito in Legge 19/12/2019 n. 157, all'art. 57, comma 2, ha infine sancito **la cessazione per gli enti locali anche dell'applicazione dei tetti di spesa** previsti dall'art. 6, comma 7, del richiamato D.L. 78/2010.

Nonostante il superamento sia del divieto che dei limiti imposti dalla normativa relativamente all'attribuzione di incarichi di studio e consulenza, questo Ente ritiene di non prevedere tali conferimenti di incarichi nel triennio considerato.